

STUDIO LEGALE

Avv. Gianluca Pantano
Patrocinante in Cassazione

Via G. Spagnolo Pal. Sagittario
98051 – Barcellona P.G. (ME)
Tel. - Fax 0909797419 - cell. 3383764652 PEC:
gianluca.pantano@cert.ordineavvocatibarcellona.it

TRIBUNALE DI MESSINA

Sez. Lavoro

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

**con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. e istanza per determinazione delle modalità di
notifica ex art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse della **Prof.ssa Cristiana Bertolone**, nata a Milazzo (ME), il 16/12/73 e residente in Barcellona P.G. (ME), Via Papa Giovanni XXIII n. 163, Cod. Fisc. BRTCST73T56F206N, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Barcellona P.G. (ME), Via G. Spagnolo Pal. Sagittario n. 58, presso e nello studio dell'**Avv. Gianluca Pantano**, C.F. PNTGLC71B21F158N, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce al presente atto, - dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso – il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica: gianluca.pantano@cert.ordineavvocatibarcellona.it,

- **Ricorrente** -

CONTRO

- **MIM - Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Cod. Fisc. 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via Dei Mille, Isol. 221, n. 65 Messina;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Cod. Fisc. 80018500829, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via Dei Mille, Isol. 221, n. 65 Messina;
- **A.T. - Ambito Territoriale per la provincia di Messina - Ufficio VIII** –, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. 80005000833, con sede in Messina Via San



Paolo 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via Dei Mille, Isol. 221, n. 65 Messina;

- **Resistenti** -

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nella I e II fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente, in II fascia delle G.I. e in II fascia della GPS (classe di concorso A018, A019 e A022), attualmente efficaci che, in caso di accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

- **Controinteressati** -

PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per la Provincia di Messina per le classi di concorso sotto riportate, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e per i successivi aa. ss. con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento.

PREMESSO IN FATTO

- 1) La ricorrente ha conseguito la Laurea in Lettere e Filosofia, presso l'Università degli Studi di Messina, in data 08/07/1997 (all. 1).
- 2) In data 26/03/2019 ha conseguito i 24 crediti formativi universitari (CFU) nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (all. 2), presso l'Università Telematica Pegaso, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs. 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15);
- 3) Tali titoli abilitano la ricorrente all'insegnamento per le classi di concorso:
 - **A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE** e **A019 STORIA E FLOSOFIA**, NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO;
 - **A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA**, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
- 4) In data 30/05/2022, la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie



Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7822252.30-05-2022 (all. 3);

5) La piattaforma online non ha permesso alla ricorrente, nonostante il possesso della laurea e dei 24 CFU, di potersi iscrivere nella prima fascia della graduatoria provinciale, costringendola così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ciò premesso in fatto, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto della Laurea e 24 CFU e, quindi, il diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, ricorre a codesto On. Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti:

MOTIVI

1) Valore abilitante della Laurea e 24 CFU e conseguente nullità e/o illegittimità e/o inapplicabilità dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, in relazione all'O.M. 60/2020, nella parte in cui non riconosce tale valore abilitante

- Il Ministero dell'Istruzione mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/22 ha precluso alla ricorrente, illegittimamente, la possibilità di essere inserita nella Prima Fascia delle GPS.

Di contro l'odierna ricorrente, chiede, con il presente ricorso, il riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti Laurea e 24 CFU.

In merito, preliminarmente, si evidenzia che il legislatore con l'art. 1, comma 110 della legge 107/2015, c.d. *“buona scuola”*, ha stabilito che *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento...”*.

Inoltre, la suddetta legge, delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di riordinare, adeguare e semplificare, anche in riferimento alle norme dell'Unione Europea, il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola



secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (vedi art. 1, comma 180 e 181 lettera b) legge 107/2015).

Successivamente il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente e cosa deve intendersi per titolo di abilitazione previsto dalla L. 107/2015, emanava il D. Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017.

Nello specifico, il legislatore delegato, all'art. 5 stabiliva quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera **a**), **il possesso congiunto di: a) laurea** magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; **b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”*

Quindi in sintesi, il legislatore nello stabilire i requisiti per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti sostituisce il termine *“abilitazione”* con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

I 24 CFU, infatti, costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento.

Si tratta di un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che ha come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti, in vista dell'assunzione di quelle relevantissime responsabilità che ricorda anche la Corte Costituzionale (Sent. 2019 n. 130).

Conseguentemente, lo stesso, nel binario della delega, ha in sostanza, ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione, considerando il possesso congiunto del titolo di laurea e dei 24 CFU abilitante o del tutto equivalente all'abilitazione (prima intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS).

Nonostante il chiaro dato normativo appena evidenziato, l'Amministrazione scolastica, erroneamente e del tutto illegittimamente, con l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del



06/05/2022, proseguendo sulla scia della precedente O.M. n. 60/2020, considera il possesso dei 24 CFU unitamente alla laurea titoli validi solo per l'accesso alla II fascia delle GPS ed alla II fascia delle graduatorie di istituto, non riconoscendo ad essi valore abilitante.

Nello specifico, l'art. 3, comma 9, dell'Ordinanza Ministeriale 112/2022, dispone: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. Precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”* (all. 6).

Riassumendo, quindi, sulla base della suddetta O.M. n. 112 del 06.5.2022 possono comparire nelle GPS:

a) in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione (Pas, tfa, SSIS);



b) in seconda fascia i docenti:

- in possesso di laurea e/o diploma + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche;
- in possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal D.M. 59/2017);
- con precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU).

Alla luce di quanto sopra, è del tutto evidente che l'O.M. 112/2022 (normativa di fonte secondaria) si pone, illegittimamente, in netto contrasto con la norma primaria e di rango superiore che, come detto, con l'art. 1, comma 110 della legge 107/2015 ed il D. Lgs. 59/2017 ha riconosciuto valore abilitante ai 24 CFU, anche in ossequio alla normativa comunitaria.

Sul punto giova rilevare che la giurisprudenza maggioritaria formatasi è chiara nel riconoscere che il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU ha valore abilitante che dà diritto al docente di essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto (vedi Corte di Appello di Ancona sentenza n. 88/2022, Tribunale di Roma nelle sentenze n. 2572/2022 e n. 2823/2019, Tribunale di Salerno sentenza n. 107/2020, Tribunale di Siena ordinanza n. 2493/2019).

Anche codesto On. Tribunale di Messina, si pronunciava più volte riconoscendo il valore abilitante della laurea e dei 24 CFU (vedi sentenza n. 1436/2022 del 06/07/22, sentenza n. 1247/2022 del 08/06/22, sentenza n. 517/2022 del 02/03/22).

Pertanto, avendo la normativa di rango primario equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 CFU, non può revocarsi in dubbio che la Dott.ssa Cristiana Bertolone, in possesso di Laurea per la propria classe di concorso e dei 24 CFU vanta un titolo dal valore abilitante secondo la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

- Inoltre, la suddetta O.M. 112/2022, risulta oltre che illegittima anche illogica e/o contraddittoria rispetto ad altri provvedimenti emessi della stessa amministrazione scolastica.

A tal proposito si osserva che il Ministero dell'Istruzione mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08/02/19, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione



sul Sostegno – riservati ai docenti abilitati –, consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU, confermandone il valore abilitante.

In particolare all'articolo 3 del D.M. 92/2019, rubricato "*Requisiti di ammissione e articolazione del percorso*", affermava quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...".

In questo caso, quindi, il Ministero dell'Istruzione richiama ed applica quanto previsto dall'art. 5 Decreto Legislativo 59/2017, riconoscendo come titolo abilitante alla laurea e/o diploma ITP con i 24 CFU.

Ciò detto, appare paradossale a questa difesa, la circostanza che il possesso del diploma ITP e/o laurea e dei 24 CFU, da un lato, venga considerato dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, e dall'altro, non venga riconosciuto da un Decreto Ministeriale analogo valore per l'inserimento nelle graduatorie di I fascia - riservate agli abilitati – per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Tale lettura è certamente discutibile, in quanto configurerebbe una evidente disparità di trattamento tra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi riservati ai docenti abilitati, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Viceversa, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa della norma primaria su citata che riconosceva perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU, deve essere consentita, alla ricorrente (in possesso della laurea e dei 24 Cfu), il diritto ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Alla luce delle superiori argomentazioni il D.M. 112/22, in parte *qua*, va ritenuto illegittimo e/o nulla e conseguentemente deve essere disapplicato.

2) Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE



- La disciplina applicata dal MIUR oltre che illegittima, è palesemente in contrasto con la normativa europea, la quale, non prevede il possesso di alcun titolo abilitativo per l'insegnamento.

In particolare si evidenzia che le direttive comunitarie n. 2005/36/CE e n. 2013/55/UE, recepite rispettivamente con D. Lgs. 206/2007 e D. Lgs n. 15/2016, hanno abrogato la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali e l'accesso alla professione.

Quindi i termini “*abilitazione*” e/o “*idoneità*” previsti nel nostro sistema nazionale non rientrano tra le nozioni adottate nelle predette Direttive e nei rispettivi Decreti attuativi e devono, quindi, ritenersi sostituiti dalla più generica definizione adottata dalla normativa dell'Unione Europea di “*qualifica professionale*” che rimane l'unico **requisito necessario ma al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa.**

Ciò detto, nel nostro paese il Ministero dell'Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio considerati validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso.

Di conseguenza i titoli di studio conseguiti in Italia ed elencati nel suddetto decreto Ministeriale, rientrano nella definizione di “*titolo di formazione*” e quindi di “*qualifica professionale*” idonei per consentire l'accesso all'esercizio della professione.

Mentre le procedure definite “*abilitanti*”, previste dalla normativa scolastica dallo Stato italiano, non rientrano nelle definizioni di “*qualifica professionale*” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE.

Questo perché, le stesse, non rappresentano, secondo la definizione legislativa, un titolo necessario per l'esercizio della professione di docente, ma sono una mera procedura amministrativa di reclutamento, attuata dallo Stato Italiano, che consentono solo di programmare gli accessi a ruolo.

Né consegue che, il diritto all'esercizio della professione, non avviene in virtù di tali procedure, ma per il possesso di titolo di accesso idoneo, conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Argomentazioni confermate dalla circostanza che il legislatore nazionale, nel rispetto del riferito quadro normativo, ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, la sostanziale irrilevanza della c.d. “*abilitazione all'insegnamento*”.



Infatti, la suddetta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti del c.d. titoli di “abilitazione”.

Alla luce di quanto detto è evidente, come l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, che come già rilevato, ricalca pedissequamente quella emanata per il biennio appena trascorso, portante n. 60/2020, appaia in palese contrasto con la disciplina europea, nella misura in cui continui a discriminare tutti i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU, impedendo loro l’inserimento in I fascia GPS e II fascia graduatorie d’Istituto e per tale motivo vada disapplicata.

Pertanto, si ribadisce che, in virtù della normativa comunitaria e di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di riferimento, la ricorrente essendo in possesso del titolo accademico e dei 24 CFU ha diritto ad essere considerata idonea all’insegnamento, e conseguentemente, ad essere inserita nella prima fascia delle GPS della provincia di Messina, per le classi di concorso A018 e A019, scuola secondaria di II grado, e A022 scuola secondaria di I grado e nella II fascia delle graduatorie d’Istituto ed in quelle ritenute accessibili in corso di causa, secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con il diritto della stessa ad assumere gli incarichi sulla base della disponibilità già manifestata mediante la presentazione della domanda in data 30/05/2022 ai sensi del D.M. 30.7.2021, n. 242 con cui ha espresso le proprie preferenze di sede e tipologia di posto.

DOMANDA CAUTELARE

- Il ricorso presenta tutti i requisiti necessari per proporre anche domanda cautelare.

In merito al *fumus boni iuris* è palese che il ricorso è fondato sia per le argomentazioni di cui in alla precedente parte motiva e soprattutto in considerazione della giurisprudenza formatasi in materia e richiamata anche nel presente atto.

Per quanto riguarda l’ulteriore requisito del c.d. “*periculum in mora*”, per l’emissione del provvedimento cautelare, occorre precisare che è evidente come la ricorrente subisca il gravissimo danno di non vedersi riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti, che ha come conseguenza la mortificazione delle chances occupazionali, con un evidente pregiudizio in termini economici, professionali e di carriera.

A ciò si aggiunga, che la ricorrente, nei tempi occorrenti per la deliberazione del giudizio ordinario, si vedrebbe sopravanzata da diversi docenti che andrebbero a coprire i posti in organico con effetti pregiudizievoli per la stessa.



Il requisito dell'urgenza, è ancora più evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno ulteriormente frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente non solo in relazione al corrente anno scolastico, ma anche in relazione al successivo.

Inoltre, nella vicenda in esame sussiste oltre all'elemento dell'imminenza del pregiudizio, anche quello della sua attualità, atteso che l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato e solo l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto. Soccorre a fondare tale prospettazione del *periculum in mora*, l'orientamento prevalente in giurisprudenza ed in particolare dell'On. Tribunale adito, il quale si è più volte pronunciato ribadendo la fondatezza dell'istanza cautelare (vedasi pronunce del 14/01/22, 01/07/22, 05/07/22 e 16/08/22 – Dott.ssa Rando; del 14/02/22, 05/03/22 e 17/09/22 – Dott.ssa Bonanzinga; del 10/08/22 e 18/08/22 – Dott.ssa Bellino; 22/02/22 - Dott. La Face; 09/02/22 e 09/02/22 Dott. Todaro).

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, con il presente ricorso

CHIEDE

all'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i suesposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

- 1) **In via cautelare:** Accertare, ritenere e dichiarare la presenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, e quindi, previa disapplicazione dell'ordinanza n. 112/2022 art. 3 comma 9, in relazione all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 art. 3 comma 6 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, anche emanandi, in quanto illegittimi per le causali di cui in narrativa, che la ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto della laurea e 24 CFU, con riferimento alle classi di concorso di cui in narrativa;
- 2) per effetto, ordinare al Ministero convenuto di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di II grado e di I grado della Provincia di Messina relativamente alle classi di concorso A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE e A019 - STORIA E FILOSOFIA; NEGLI ISTITUTI DI



ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO; A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA; NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;

3) NEL MERITO: Accertare, ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'ordinanza n. 112/2022 art. 3 comma 9, in relazione all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 art. 3 comma 6 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, anche emanandi, in quanto illegittimi per le causali di cui in narrativa, che la ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto della laurea e 24 CFU, con riferimento alle classi di concorso meglio descritte in narrativa;

4) per effetto, ordinare al Ministero convenuto di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di II grado e di I grado della Provincia di Messina relativamente alle classi di concorso A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE e A019 - STORIA E FLOSOFIA; NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO; A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA; NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;

5) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio.

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato, che il valore della presente causa è di valore indeterminabile, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente, unitamente al nucleo familiare, non supera i limiti di reddito previsti dalla normativa vigente come da dichiarazione in atti allegata (all. 7).

Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti: 1) procura alle liti; 2) certificato di Laurea; 3) certificazione 24 cfu; 4) domanda inserimento graduatoria II fascia delle GPS della scuola secondaria di II grado e di I grado; 5) Domanda informativa nomina supplenze; 6) copia O.M. 112/22; 7) autocertificazione reddituale per esenzione C.U.

Barcellona P.G. (ME), lì 28/11/2022

F.to digitalmente

Avv. Gianluca Pantano



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX
ART 151 C.P.C.**

PREMESSO

il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c.;

RITENUTO

- **che** nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;
 - **che** la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti con i loro relativi indirizzi;
 - **che** la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;
 - **che** la notifica può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito Istituzionale dell'USR Sicilia, dell'USR ambito territoriale di Messina e/o del MIUR, di tutti gli atti di legge;
 - **che** la richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;
- ciò premesso e ritenuto, parte ricorrente

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale dell'USR Sicilia, dell'USR ambito territoriale di Messina e/o del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Barcellona P.G. (ME), lì 28/11/2022

F.to digitalmente

Avv. Gianluca Pantano

